

**“MANIFESTAMENTE INFONDATA” LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLA FATTISPECIE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
(ART. 452-BIS C.P.); MA I DUBBI PERSISTONO**

SOMMARIO: 1.- Premessa. 2.- La «compromissione» e il «deterioramento» negli orientamenti giurisprudenziali. 2.1.- e nelle riflessioni della dottrina. 3.- Il ruolo dei criteri «significativi» e «misurabili». 4.- L’evanescenza delle espressioni «porzioni estese o significative», «ecosistema», «biodiversità». 5.- Un’occasione mancata?

Mariangela Telesca*

1.- Premessa

La riforma dei reati in materia di ambiente, di cui alla l. n. 68/2015¹, è stata ampiamente analizzata ponendo in risalto le poche luci e le molteplici ombre². Una delle censure di maggiore spessore concerneva i possibili aggiramenti del principio di tassatività-determinatezza dell’illecito penale; la locuzione cagiona «una compromissione o un deterioramento

* *PhD* in Diritto penale. Docente a contratto in Diritto penale - Università di Salerno.

¹ Legge 22 maggio 2015 n. 68 «*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*», in *G.U.* 28 maggio 2015, n. 122.

² Più in generale, la dottrina si è dimostrata fortemente critica verso la riforma; per una «solenne bocciatura», cfr. T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 23, p. 10 ss.; nell’ambito delle numerose prese di posizione, senza pretese di esaustività, rilevavano le diverse criticità, tra gli altri P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, (11 gennaio 2016), in <http://www.lalegislazionepenale.eu>; F. D’ALESSANDRO, *La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 1, p.111 ss.; A.L. VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent’anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2015, 7, p. 415 ss.; con riferimento al Ddl n. 1345/2014 poi legge n. 68/2015 cfr. ID., *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, p. 469 ss.; G. AMENDOLA, *Ambiente in genere. Reati contro l’ambiente: le novità in atto ed eventuali. chi inquina non paga ?*, (8 maggio 2015), in lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere che, alla vigilia dell’approvazione del disegno di legge, affermava: «avremo nuove norme penali scritte male, confuse e non chiare oltre che esageratamente “buoniste” verso gli inquinatori»; con riferimento al meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali E. LO MONTE, *L’estinzione delle contravvenzioni nella nuova parte VI-bis del testo unico dell’ambiente: ancora un esempio di “normativa rinnegante”*, (11 gennaio 2016), in <http://www.lalegislazionepenale.eu>; F. R. PIRRELLI - V. TRIGGIANI, *Riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incompiuta>. Per un quadro d’insieme degli aspetti positivi e dei vari profili di insoddisfazione cfr. M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, (17 luglio 2015), in <http://www.dirittopenalecontemporaneo.it>, pp. 1 ss.; per un approfondimento di ‘grandezze’ e ‘limiti’ della riforma ID., *La tutela penale dell’ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2016, p. 17 ss. In via di estrema sintesi, certamente condivisibile si presenta: a) la previsione di un nuovo titolo (VI-bis) collocato nel codice penale e dedicato ai delitti contro l’ambiente; b) il ristretto numero di fattispecie incriminatrici; c) la disposizione premiale in tema di ravvedimento operoso (art. 452-decies); d) il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies); e) la confisca, anche, per equivalente (art. 452-undecies c.p.), anche se tale condivisibile impostazione rischia di essere vanificata dalla carente tecnica di normazione. Meno apprezzabili appaiono: a) la strutturazione delle singole fattispecie per l’uso di formule generiche e indeterminate; b) la previsione di macroeventi (si pensi all’alterazione irreversibile dell’ecosistema) di cui all’art. 452-quater c.p. per le connesse difficoltà di accertamento processuale; c) il problematico rapporto tra la fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e la figura delittuosa ‘simile’ dell’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); d) il regime sanzionatorio improntato al perseguimento di meri effetti intimidativo-deterrenti con evidenti limiti di proporzione rispetto a condotte connotata da identica lesività; e) il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni previste nel T.U.A. (d.lgs. n. 152/2006) che dà vita ad un inopportuno sotto-sistema.

significativi e misurabili» adoperata nell'art. 452-bis c.p. diveniva la “cartina di tornasole” per rimarcare gli aspetti insoddisfacenti della riforma in ordine alla tecnica di formulazione delle fattispecie incriminatrici.

Il ruolo essenziale ricoperto da tale formula, ai fini dell'applicazione della disposizione, richiedeva già nell'immediatezza della promulgazione della legge di riforma l'intervento della Corte regolatrice.

Ulteriori eccezioni di legittimità costituzionale venivano successivamente evidenziati con conseguenti interventi della giurisprudenza di legittimità.

Il fatto oggetto delle attenzioni del supremo Collegio – che offre l'occasione per un approfondimento della reale portata dell'inciso «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» – concerne la pesca abusiva, con metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso, di circa settecento grammi di corallo rosso Mediterraneo (“*Corallium rubrum*”). Il comportamento dell'agente ha integrato, in tal modo, il delitto di cui all'art. 452-bis co. 1, n. 2, e ult. co. c.p. per aver cagionato danni rilevanti all'ecosistema marino di un'area naturale dichiarata Zona di Protezione Speciale.

La vicenda processuale può essere così sinotticamente sintetizzata: avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2019, emessa dal Tribunale di Salerno – che rigettava l'istanza di riesame di impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di dimora in seguito ai fatti di reato – la Corte di Cassazione³ riaffrontava la questione relativa alla presunta carenza di precisione dell'inciso «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» che caratterizza la fattispecie incriminatrice di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).

In seguito alle considerazioni svolte intorno ai concetti di «deterioramento» e «compromissione», qualificati dai termini «significativi» e «misurabili», il supremo Collegio ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-bis c. p., eccepita dalla difesa dell'imputato, per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D e, dunque, per violazione del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Alla conclusione di infondatezza il supremo Collegio è pervenuto facendo propri i rilievi tecnici richiamati nella decisione del giudice di merito, ove si evidenzia che il danno da rimozione appare tanto più significativo in considerazione del fatto che l'accrescimento e il lungo ciclo vitale del corallo richiederebbe decenni – in assenza di raccolta o altri impatti – prima che si possano raggiungere le condizioni analoghe a quelle distrutte dalle attività di prelievo. Il danno arrecato all'ambiente marino determinerà, per tempi lunghissimi, una riduzione del capitale naturale dei beni e dei servizi ecosistemici ad esso connessi. Inoltre si sottolinea nella perizia tecnica che: a) il “*Corallium rubrum*”, – varietà importante dell'”habitat” coralligeno, classificato come ‘prioritario per la conservazione’ e inserito nella lista IUCN (“International Union for Conservation on Nature”) – è una ‘specie a rischio di estinzione’ e di interesse comunitario ai sensi dell'allegato V Direttiva CE 92/43, avente, altresì, il ruolo di ‘ingegnere ecosistemico di lungo corso’; b) la pesca abusiva ha interessato un'area marina protetta.

Appare utile, per le conclusioni che andremo a cogliere, ripercorrere, seppur attraverso una schematica silloge, gli aspetti particolarmente insoddisfacenti – sul piano della carente precisione dell'illecito penale – della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 452-bis c.p. scindendo le disposizioni legislative nelle varie componenti: a) «una compromissione o un deterioramento»; b) «significativi e misurabili»; c) «porzioni estese o significative» (del suolo o del sottosuolo), «di un ecosistema, della biodiversità» (della flora o della fauna), che rappresentano a nostro avviso distinti momenti di indeterminatezza. Alla locuzione

³ Cass. Pen. Sez. III, 30 gennaio 2020 - 23 marzo 2020, sent. n.10469, consultabile sul sito <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-23-marzo-2020-sentenza-n-10469>.

«compromissione» o «deterioramento» – oggetto di maggiore approfondimento in quanto elemento centrale della norma – si collegano le altre formule che, anziché facilitare l'individuazione degli esatti confini della disposizione finiscono, paradossalmente, per ampliarne i profili problematici.

2.- La «compromissione» e il «deterioramento» negli orientamenti giurisprudenziali.

Il legislatore della riforma dei reati in materia di ambiente, come si anticipava, nell'apprezzabile scelta di collocare all'interno del codice penale gli ecodelitti⁴ – quale «prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela»⁵ – non sempre è stato rispettoso del principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale⁶. Il compito che attendeva il legislatore non era, certamente, dei più semplici per un duplice ordine di ragioni: da un lato, per la particolarità del settore (si pensi alle difficoltà di estrapolare da un bene-interesse inafferrabile, di tipo categoriale, come l'ambiente complessivamente considerato⁷ l'oggetto della tutela penale preesistente alla valutazione del legislatore⁸ e inteso come «situazione di valore offendibile e tutelabile dal diritto penale»⁹); dall'altro, per far fronte alle esigenze di maggiore tutela per il bene giuridico¹⁰. Tali presupposti, sebbene rilevanti, non possono giustificare una tecnica di normazione che finisce, ancora una volta, per rimettere alla giurisprudenza il compito di individuare la reale portata del tipo delittuoso con conseguente rischio di decisioni contrastanti nonostante i migliori propositi di chi è chiamato ad applicare la norma.

In tale ottica s'inserisce la fattispecie dell'inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p. che, per la genericità delle espressioni adoperate, obbliga l'interprete a cercare una soluzione in grado di dotare la formula di margini di comprensibilità e conseguentemente assicurare un'applicazione coerente con il principio della certezza del diritto¹¹.

⁴ Sulla centralità del codice come corollario della legalità, tra i vari contributi, cfr. A. PAGLIARO, *Valori e principi nella bozza italiana di legge delega per un nuovo codice penale*, in AA.VV., *Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola, francese a confronto*, Padova, 1995, pp. 65-66. Più in generale, rimarca il bisogno di una codificazione in grado di contemperare le esigenze di garantismo e prevenzione, sia essa generale o speciale, M. BERTOLINO, *Fughe in avanti e spinte repressive in tema di imputabilità penale*, in AA.VV., *Verso un codice penale modello per l'Europa. Imputabilità e misure di sicurezza*, a cura di A. Manna, Padova, 2002, p. 152. Sul codice penale quale luogo in cui si situa l'idea stessa del diritto penale come strumento di salvaguardia delle garanzie fondamentali dell'individuo e delle esigenze di tutela dell'intera comunità sociale G.A. DE FRANCESCO, *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di "riconoscibilità" dell'illecito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 71; per ulteriori approfondimenti sul punto cfr. M. TELESCA, *Osservazioni*, cit., p. 9 ss.

⁵ C. FIORE, *Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale*, in *Dem. dir.*, 1977, p. 688.

⁶ Sulle ricadute di tale limite v. *infra* § 4.

⁷ Già S. PALAZZOLO, *Sul concetto di ambiente. Appunti di teoria generale del diritto*, in *Giur. it.* 1989, p. 304, evidenziava come il legislatore pur riconoscendo l'importanza del bene ambiente non l'avesse definito sotto il profilo tecnico e giuridico.

⁸ Sull'idoneità strutturale del bene protetto di condizionare anche la struttura della norma e sulla sua capacità di concretizzazione del precetto, cfr. C. FIORE -S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*⁶, Torino, 2020, p. 93 ss.; per ulteriori considerazioni v. *infra* §

⁹ C. ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *Strafrechtliche Grundlagenprobleme*, Berlin - New York 1973, p. 3 ss.

¹⁰ Per «un quadro alquanto sconcertante della tutela penale dell'ambiente», recentemente, cfr. M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2017, p. 32 ss.

¹¹ Sulle implicazioni del principio di determinatezza in relazione alla certezza del diritto e sull'uguaglianza del trattamento dei cittadini v. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*¹⁰, Padova, 2017, p. 62 ss.; sulla certezza del diritto quale «valore in sé dell'ordinamento giuridico» in quanto costituisce «una componente sistemica della stessa "capacità ordinante" del diritto», cfr. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*⁶, Torino, 2016, p. 134.

La giurisprudenza di legittimità si è occupata più volte del significato da conferire alla formula «compromissione» o «deterioramento», finendo per attestarsi su un orientamento divenuto costante in seguito ad una pronuncia assunta all'indomani della promulgazione della legge di riforma. Infatti, con decisione n. 46170/2016¹² i giudici di legittimità escludono, in primo luogo, che abbia un decisivo rilievo la denominazione di 'inquinamento ambientale' attribuita dal legislatore al reato in esame; l'uso dell'inciso 'inquinamento ambientale' evidenzia una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente rifacendosi, in tal modo, alla definizione di inquinamento di cui al d.lgs. n. 152/2006, c.d. Testo Unico dell'Ambiente (d'ora in poi T.U.A.)¹³. In secondo luogo viene ribadito che non apporta alcun ausilio il riferimento ad un "deterioramento significativo e misurabile" contenuto nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del T.U.A. Allo stesso modo, con argomento "a contrario", viene sostenuto che non possono essere utilizzate le disposizioni del T.U.A. perché quando la l. n. 68/2015 ha inteso richiamare nozioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 lo ha fatto espressamente¹⁴. Affermano, inoltre, i giudici nella sentenza n. 46170/2016, che la congiunzione disgiuntiva «o» svolge una funzione di collegamento tra i termini «compromissione» e «deterioramento» e che questi ultimi sono stati, dal legislatore, considerati alternativi tra loro.

Sulla base di tali presupposti la Corte perviene alla conclusione che la «compromissione» e il «deterioramento» «indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi»¹⁵. Discende da tutto ciò che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinamentale, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Nella stesso senso viene successivamente ribadito che il «"deterioramento" consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione" consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo¹⁶ e ai bisogni

¹² Cass. Pen. Sez. III, sent. 21 settembre - 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, in <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org>, con commento di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, ivi; in *Dir. giur. agr. lim e amb.* 2016, n. 6, p. 11 ss. con nota di E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*; in *Riv. pen.*, 2016, 12, p. 1067 con nota di E. FASSI, *Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. le prime indicazioni della Corte di Cassazione*; in *Dir. pen. proc.*, 2017, 7, p. 925 con nota di A. TRUCANO *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*; in *Riv. giur. amb.- Rgaonline* 2016, 3-4, p. 472 ss., con nota di R. LOSENGO - C. MELZI D'ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*.

¹³ L'art. 5 co. 1 lett. i-ter) T.U.A. definisce l'inquinamento come «l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

¹⁴ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit.

¹⁵ Cass. Pen. Sez. III, n. 46170, cit. pp. 6-7.

¹⁶ Più in generale per una valorizzazione della salvaguardia dell'ambiente in versione antropocentrica già J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.* 1989, 4, p. 675 ss. e bibliografia ivi richiamata.

o interessi che il bene medesimo deve soddisfare»¹⁷. «Deterioramento» e «compromissione» integrano l'evento del danneggiamento della fattispecie di inquinamento ambientale ricostruita, pertanto, nei termini di reato di danno.

In un'altra decisione, dopo aver ribadito la distinzione tra squilibrio funzionale e strutturale, viene sostenuto che per quanto concerne l'accertamento dei requisiti della compromissione o del deterioramento non si richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici specifici¹⁸.

Ai fini della compromissione e del deterioramento dell'ambiente e, dunque, in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p., viene confermato che non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, ma si specifica che: «pur se non irreversibile, il deterioramento e la compromissione evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso»¹⁹. Deterioramento e compromissione, pertanto, sono concetti diversi dalla 'distruzione'; non equivalgono, in ultima analisi, ad una condizione di 'tendenziale irrimediabilità' che la norma non prevede²⁰.

Sotto quest'ultimo profilo la Corte si allinea ai precedenti arresti in tema di danneggiamento aggravato (art. 635 co. 2 c.p.) di acque pubbliche secondo cui «si ha "deterioramento" tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile all'uso a cui è destinata, anche solo temporaneamente. La possibilità di reversione del danno non esclude la configurabilità del delitto, anche se tale reversione avvenga, non per l'opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo»²¹.

2.1.- e nelle riflessioni della dottrina.

La dottrina, non diversamente dalla giurisprudenza, per delineare la portata della locuzione «cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» rileva, innanzitutto, l'assenza di una definizione dei concetti di 'compromissione' e 'deterioramento' sia nella legge di riforma (l. n. 68/2015) che nel T.U.A. (d.lgs. n. 152/2006), per cui occorre rifarsi al linguaggio comune per la loro comprensione e per la loro reciproca delimitazione²².

Il d.lgs. n. 152/2006 utilizza scarsamente il termine compromissione e quando viene adoperato non indica una situazione di danno come si verifica nel caso di cui all'art. 77, co. 10, lett. a)²³;

¹⁷ Cass. Pen. Sez. III, 16 novembre 2016 - 6 luglio 2017, n. 52436, Girgenti Acque s.p.a., in <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale>.

¹⁸ Cass. Pen. Sez. III, 21 giugno - 27 aprile 2018, n. 28732, Melillo, in <http://lexambiente.it/materie/ecodelitti/838-cassazione-penale>.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2016 - 3 marzo 2017 n. 10515, Sorvillo, in <https://www.tuttoambiente.it/sentenze-premium/responsabilita-ambientali>; ugualmente Cass. Pen. Sez. 3, 31 gennaio - 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, in <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale>.

²⁰ Cass. pen. Sez. III 30 marzo 2017, n. 15856, R.G., in <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites>.

²¹ Cass. pen. Sez. IV, 21 ottobre 2010 - 9 marzo 2011, n. 9343, V.C., in <http://www.gadit.it>, con commento di M. SANTOLOCI, *Il "reato satellite" di danneggiamento di acque pubbliche sussiste anche se il danno è transitorio su un fiume che scorre. Viene peraltro attuato mediante tutta l'azione di sversamento*, 21 settembre 2011, in www.dirittoall'ambiente.it. La controversia concerneva lo sversamento di rifiuti di una discarica, e in particolare lo smaltimento del percolato nelle acque superficiali, deteriorando, in tal modo, irrimediabilmente un corso d'acqua a valle della discarica; per un inquadramento del percolato nei termini di rifiuto liquido cfr. ID., *Percolato di discarica: la Cassazione indica (indirettamente) che il percolato di discarica è un rifiuto liquido*, 22 settembre 2011, ivi. Sull'irrelevanza dell'irreversibilità del danno (Cass. pen. Sez. II, 28 aprile - 20 dicembre 1975, n. 12383, Fratini, Rv. 131584) essendo sufficiente che il fatto sia stato notevole e di lunga durata cfr. Cass. pen. Sez. VI, 21 giugno - 2 ottobre 1985, n. 8465, Puccini, Rv. 170544.

²² L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, (17 dicembre 2015), p. 2.

²³ L'art. 77 del T.U.Amb. recante: «Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale» al comma 10 lett. a) così dispone: «10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

all'opposto lo stesso termine viene impiegato come equivalente di deterioramento nella Parte B II degli Allegati alla Parte terza dello stesso T.U.A.

Ugualmente alcun contributo si rinviene nell'art. 18 co.1 della l. n. 369/1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente (disposizione successivamente abrogata dall'art. 318, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 152/2006), sebbene richiami i medesimi termini²⁴.

La reale comprensione dei concetti di «compromissione» e «deterioramento» non può essere, allora, ricavata da formule analoghe inserite in disposizioni non penali contenute nel d.lgs. n. 152/2006; infatti, gli art. 5, co. 1 lett *i-ter* e 300, del T.U.A. sono rispettivamente dedicati alla nozione di inquinamento e di danno ambientale²⁵.

Anche la disposizione di cui all'art. 300 del T.U.A. non apporta aiuti considerevoli perché si limita a specificare solo il concetto di «deterioramento» ma non quello (simile) di «compromissione»; reca la norma da ultimo richiamata: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»²⁶. Ne discende, conclusivamente, che il deterioramento viene utilizzato quale sinonimo di danno, di alterazione, di peggioramento o di distruzione²⁷.

Va tenuta nella debita considerazione che l'esatta individuazione dei concetti è resa particolarmente problematica dal fatto che – come abbiamo visto – «entrambe le espressioni segnalano un danneggiamento del bene che hanno ad oggetto». Per tale ragione si ritiene che «la compromissione pare evocare una situazione di strutturale e non provvisoria inabilità del bene rispetto alle sue funzioni, mentre il deterioramento insiste più sulla modificazione in peius delle condizioni del bene: il primo quindi un concetto assoluto, il secondo un concetto di relazione, che constata il peggioramento rispetto ad uno stato preesistente»²⁸.

E' stato ancora sostenuto che la «compromissione» descrive una situazione gravemente pregiudizievole che si caratterizza per la proiezione dinamica dei suoi effetti e che pertanto si pone come potenzialmente irrimediabile o difficilmente riparabile appunto compromessa. La

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la *compromissione* (corsivo aggiunto) del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza».

²⁴ La disposizione di cui all'art. 18 co. 1 stabilisce, infatti, «qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato».

²⁵ In dottrina C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit. p. 5; ID., *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *www.lexambiente.it*, par. 1.1.; in giurisprudenza cfr. la sentenza n. 46170/2016, cit.

²⁶ Il comma 2 dell'art. 300 T.U.Amb. stabilisce, poi, che: «Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

²⁷ L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, a cura di A. CADOPPI- S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2015, p. 1003 ss.

²⁸ Per le due citazioni v. L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit. p. 2.

nozione di «deterioramento» evoca, invece, ipotesi di eventi dannosi meno gravi o comunque ancora potenzialmente recuperabili²⁹.

Sotto altri profili è stato evidenziato che il concetto di compromissione dovrebbe indicare un danno di particolare rilevanza e di maggiore gravità rispetto al semplice deterioramento; tuttavia, alla luce della significatività e, quindi, della gravità del deterioramento, la compromissione potrebbe essere considerata un sinonimo, come se il legislatore avesse detto danno rilevante³⁰.

Altra dottrina ritiene, dopo aver segnalato una certa dose di improvvisazione da parte del legislatore, che la «compromissione» viene intesa come sinonimo di danno irreversibile o di «alterazione irreversibile», e dunque di massima gravità; quando poi si raffrontano le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale ne scaturisce che le due disposizioni «sembrano in realtà assoggettare a pene diverse fatti sostanzialmente identici», con il rischio di assistere «ad una sostanziale “interpretatio abrogans” dell’ipotesi prevista dall’art. 452-*bis* e ad un contemporaneo, continuo tentativo di ampliamento applicativo della fattispecie di disastro ambientale» la cui forbice edittale offre maggiori vantaggi dal punto di vista repressivo³¹.

Risulta, attraverso i sintetici richiami appena svolti, che i concetti di «compromissione» e «deterioramento», così come quelli di «significatività» e «misurabilità», si prestano a molteplici sensi ed applicazioni, con una chiara violazione del principio di determinatezza/tassatività e la conseguente imponderabilità delle decisioni giudiziali³².

A nostro avviso non va sottovalutato il fatto che se il legislatore ha utilizzato due termini differenti è perché ha inteso esplicitare due concetti diversi, di guisa che l’uso della congiunzione disgiuntiva «o» – corrispondente al latino *vel* – rende le due condotte alternative; discende da ciò che ‘compromettere’ o (“*rectius*” oppure) ‘deteriorare’ hanno di mira due eventi diversi, ma così non è dal punto di vista sanzionatorio: ‘compromettere’ o ‘deteriorare’ meritano per il legislatore identica sanzione. Sul piano politico-criminale non sembra una scelta irreprensibile. Invero, se compromissione significa “mettere a rischio”, a “repentaglio”, in sostanza “mettere in pericolo”, e se il deterioramento è il fatto di “deteriorare”, cioè di “guastare” o “ridurre in cattivo stato”, in conclusione, “danneggiare”, ne discende che il legislatore sanziona con la stessa pena colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico. Ragioni di proporzione avrebbero suggerito invece, una differenziazione della sanzione, anche in considerazione delle logiche costituzionali di uguaglianza sostanziale³³.

3.- Il ruolo dei criteri «significativi» e «misurabili».

In ordine alla corretta individuazione dei termini «significativi» e «misurabili» riferiti agli eventi alternativamente previsti dalla norma (compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna) secondo il supremo Collegio svolgono il compito di porre dei confini, qualitativi e di accertamento, all’offesa penalmente rilevante. Si tratta di «vincoli che delimitano il campo di applicazione della fattispecie in termini, per un verso, di gravità – il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi *eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto* (corsivo aggiunto) – e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili». Allo stesso modo per i giudici di legittimità, è inequivocabile anche: «l’oggetto della condotta, che deve aggredire o le matrici ambientali (acque, aria, porzioni

²⁹ L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento*, cit., p. 1004.

³⁰ P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., p. 11.

³¹ M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.* 2015, p. 1075.

³² In tal senso M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 340 ss.

³³ In tali termini M. TELESCA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 55.

estese o significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema o una biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Sulla base di tali assunti si perviene alla dichiarazione di irrilevanza e, quindi, di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 452-*bis* c.p. ritenendo non violate le disposizioni concernenti il principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale.

Scrivono, infatti, i giudici di legittimità: «Ciò premesso, reputa il Collegio che la fattispecie in esame non confligga con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, contempla le condotte di "compromissione" e di "deterioramento" – sostanzialmente analoghe, ed in parte addirittura identiche (ci si riferisce al deterioramento), a quelle tradizionalmente descritte con riguardo al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. – ed in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante»³⁴.

A fondamento di tale affermazione si sostiene, ancora, che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente un singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. Ne segue, che, «gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall'art. 25, secondo comma, Cost. nella descrizione dell'illecito penale»³⁵.

Le conclusioni tratte dalla Corte in relazione ai termini «significativi e misurabili» confliggono con le determinazioni assunte dalla dottrina.

Infatti, nell'immediatezza della riforma è stato rilevato che la locuzione «significativi e misurabili» contrasta con il principio di precisione e con quello di determinatezza³⁶; da altro punto di vista è stato segnalato che il riferimento alla misurabilità della compromissione o del deterioramento significativo sembra rinviare al superamento di valori soglia – che probabilmente dovranno essere nuovamente fissati – espressivo, nella sua dimensione, del danno rilevante alle componenti ambientali³⁷.

Il ricorso ai termini «significativi» e «misurabili» finisce per lasciare ampi margini alla discrezionalità del giudice, perché dal significato lessicale può evincersi solo che la situazione di pericolo o di danno deve avere una "data rilevanza", con esclusione di tutte le ipotesi di scarsa incidenza sull'originario assetto dei beni tutelati e, quindi, la condotta di compromissione o di deterioramento per integrare la fattispecie incriminatrice «deve essere, appunto, significativa ma anche misurabile, quindi quantitativamente apprezzabile, ovvero oggettivamente rilevabile, potendosi escludere ogni riferimento a limiti quantitativi posti da

³⁴ Cass. pen. sentenza n.10469/2020, cit., punto 2.2. delle 'Considerazioni in diritto'. Ma, com'è stato opportunamente segnalato sul punto, compromissione o deterioramento significativi (e misurabili «rimandano alla rovina dell'oggetto a cui si riferiscono, che consiste in qualcosa di più severo di un semplice danneggiamento; e del resto, se per punire l'inquinamento fosse sufficiente il rimando ai profili oggettivi della fattispecie di danneggiamento, ciò si risolverebbe in un "annacquamento" (per non dire banalizzazione) della portata innovativa che si proponeva la nuova ipotesi incriminatrice», cfr. R. LOSENGO - C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione e la questione di legittimità costituzionale del reato di inquinamento ambientale: una risposta troppo "veloce" ad una questione complessa*, in *Riv. giur. amb.- Rgaonline*, consultabile sul sito <http://rgaonline.it/article/la-corte-di-cassazione-e-la-questione-di-legittimita-costituzionale>.

³⁵ Cass. pen. n.10469/2020, ult. cit.

³⁶ A. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in *Trattato di diritto penale*, cit., p. 972.

³⁷ P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 11.

specifiche disposizioni (come ad esempio, quelle in materia di scarichi), perché altrimenti sarebbero stati espressamente indicati o richiamati con termini meno vaghi»³⁸.

L'indeterminatezza dei concetti richiamati dal legislatore ha spinto parte della dottrina a valorizzare – pur di ancorare la fattispecie incriminatrice a criteri di certezza – la misurabilità dell'alterazione; è stato sostenuto, pertanto, che la misurabilità «risulta cruciale, in quanto circoscrive l'offesa alle lesioni che siano concretamente accertabili, alla stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento. La misurabilità del deterioramento obbliga infatti ad eseguire una comparazione a posteriori tra lo stato dell'ambiente, così come era in quel particolare contesto empirico di azione, prima che essa producesse i suoi effetti, e lo stato di qualità dell'ambiente così come risulta, dopo aver subito l'intervento di quell'azione. In tal modo la norma, nel descrivere l'evento, indica un metodo da seguire per il suo accertamento. Si tratta di un accorgimento prezioso. Esso consente di adeguare e di graduare la rilevazione del danno in base alle caratteristiche del contesto empirico di partenza le quali possono essere profondamente differenti da zona a zona, a seconda dell'area di influenza del comportamento umano e del preesistente livello di inquinamento del corpo recettore»³⁹. E, si specifica che il concetto di misurazione della compromissione o del deterioramento ha anche «l'indubbio pregio di chiamare in causa nell'accertamento dell'evento l'utilizzo dei limiti soglia, ancorché questi non siano espressamente menzionati dalla norma. Tali valori rappresentano in effetti uno dei più importanti parametri di valutazione a disposizione del giudice per la stima del livello di contaminazione presente e futuro di un ecosistema, in quanto fissano una soglia di tolleranza che dovrebbe variare al variare del contesto empirico di riferimento, ossia in base alle diverse peculiarità di quel contesto»⁴⁰.

Come già segnalato⁴¹, nonostante il condivisibile tentativo di “salvare” la fattispecie incriminatrice da censure di incostituzionalità, una tale impostazione finisce per legare la configurabilità del delitto allo stato del corpo recettore; da qui la paradossale conseguenza che lo stesso fatto delittuoso di inquinamento ambientale risulta diversamente punibile o addirittura non punibile ‘da zona a zona’ in base allo stato, più o meno inquinato, del corpo recettore. Né tanto meno può accogliersi il richiamo all'utilizzazione di limiti quantitativi – lo impone il rispetto del principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale – perché la fattispecie incriminatrice non prevede espressamente né presuppone rinvii ad eventuali soglie-limite. E, proprio con riferimento a tale lacuna, si è sostenuto che «sarebbe stato opportuno precisare che l'alterazione o il deterioramento delle risorse naturali debba essere apprezzato in relazione alle condizioni originarie o preesistenti, posto che l'elemento volto a dare concretezza e determinatezza all'evento è il “differenziale” rispetto alla status quo ante»⁴². Si specifica che l'ancoraggio del pericolo o del danno alla situazione originaria o preesistente della risorsa naturale serve a delimitare la sfera di punibilità, rendendo perseguibili le sole condotte realmente portatrici di una carica di offensività nei confronti del bene protetto. Al variare del contesto empirico di partenza, può infatti variare anche la corrispondente carica di disvalore di condotte analoghe⁴³.

³⁸ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in <http://www.lexambiente.com>, p. 14.

³⁹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, (9 luglio 2015), in <http://www.dirittopenalecontemporaneo.it>, p. 12.

⁴⁰ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015*, cit. p., 13.

⁴¹ M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 58-59.

⁴² C. BERNASCONI, *Riflessioni su nuove ipotesi di delitto ambientale*, in *Ecoscienza* 2015, 2, p. 28, che richiama, a supporto, la definizione di danno ambientale contenuta nella direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, nonché nell'art. 300, d.lgs. n. 152/2006, che ha appunto recepito la predetta direttiva («danno ambientale è il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato»).

⁴³ C. BERNASCONI, *Riflessioni*, ult. cit.

4. - L'evanescenza delle espressioni «porzioni estese o significative», «ecosistema», «biodiversità».

Un altro profilo di indeterminatezza attiene all'oggetto della fattispecie dell'inquinamento ambientale che risulta fondamentale per la corretta individuazione della locuzione «compromissione o deterioramento». La condotta offensiva per l'ambiente deve incidere, alternativamente, su 'porzioni estese o significative' del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria (art. 452-*bis*, comma 1, n. 1) oppure su un ecosistema, sulla biodiversità, anche agraria, sulla flora o sulla fauna (art. 452-*bis*, comma 1, n. 2).

Evidenziando l'evanescenza della nuova figura delittuosa è stato sostenuto che la fattispecie incriminatrice, così come formulata, potrà resistere al vaglio di costituzionalità solo in virtù dell'orientamento «conservativo» della Corte Costituzionale sul “diritto vivente” che, in definitiva, lascia all'interpretazione uniforme e costante della giurisprudenza, in particolare di legittimità, il compito – che dovrebbe essere del legislatore – di descrivere in termini chiari e precisi le singole fattispecie criminose⁴⁴.

Spetterà al giudice, dunque, il gravoso incarico di stabilire se un dato comportamento ha cagionato un danneggiamento significativo dell'aria o delle acque o del suolo, il quale, com'è facile intuire, si vedrà costretto a procedere senza alcuna indicazione da parte del legislatore, con conseguenti rischi di interpretazioni e conseguenti applicazioni di tipo casistico.

Ora se «l'art. 101 Cost., enunciando il principio di *soggezione alla legge*, oltre a garantire l'indipendenza funzionale del giudice, lo vincola ad attenersi a quanto stabilito dal diritto vigente, ricercando solo in questo i criteri di *soluzione della lite da decidere*» ne discende che tale principio «storicamente diretto a neutralizzare il rischio che il giudice prenda le sue decisioni *a propria discrezione*» necessita di regole in grado di svolgere questa fondamentale funzione-guida o di orientamento⁴⁵. Lo stesso ordine di considerazioni possono svolgersi per quanto concerne l'individuazione delle «porzioni estese o significative» di territorio. Ancor più problematica risulta l'individuazione della condotta (a forma libera) e dell'evento in riferimento al n. 2 dell'art. 452-*bis* c.p. Infatti, vengono in rilievo concetti connotati in radice da vaghezza e genericità: ecosistema, biodiversità, flora e fauna.

Si consideri, ad esempio, l'inquinamento dell'ecosistema o della biodiversità; la norma sanziona il comportamento idoneo a cagionare un “significativo” danno ad un ecosistema, senza alcuna specificazione su cosa debba intendersi per ecosistema o biodiversità.

È appena il caso di segnalare le difficoltà di inquadrare sotto il profilo del principio di legalità, (nella specie determinatezza), entità ampie e generiche come l'ecosistema⁴⁶ oppure la biodiversità.

Non diversamente da un precedente disegno di legge⁴⁷ – ove la Relazione illustrativa ometteva volutamente qualunque riferimento alla nozione di “ecosistema”, limitandosi a ‘precisare’ che con la locuzione «ecosistema» si definisce, in genere, un ambito più circoscritto rispetto al concetto di ambiente, anch'esso, intenzionalmente, non definito per le difficoltà derivanti dalla

⁴⁴ In tal senso cfr. P. PATRONO, *I nuovi delitti*, cit., p. 10; in proposito anche M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>, secondo cui si tratta, infatti, di sostantivi caratterizzati da un alto tasso di genericità che, dunque, seppur introdotti allo scopo di meglio delineare i contorni della fattispecie, si aprono all'eterogeneità delle interpretazioni cui presumibilmente perverranno i giudici chiamati a esaminare.

⁴⁵ Cfr. R. GAROFOLI, *Il giudice tra creatività interpretativa e esigenze di legalità e prevedibilità*, in *federalismi.it*, 20/2019, p. 2-3.

⁴⁶ Pongono in evidenza la mancanza di una vera e propria definizione normativa di “ecosistema”, MOLINO P.-FIDELBO G., *Relazione - Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario, Settore penale*, III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015 pp. 6-7, per cui deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (*habitat*) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

⁴⁷ Si fa riferimento al d.d.l. delega – C.d.m. del 24 aprile 2007, recante «*Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina*».

molteplicità delle singole componenti costitutive⁴⁸ – anche la recente legge omette qualunque indicazione sul punto. Dunque, come in passato, il legislatore non fornisce una nozione di ambiente né, tanto meno, di ecosistema o di biodiversità, costruendo la sanzione di cui all'art. 452-bis c.p. sulla condotta di chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ecosistema e, cioè, cagiona – in fin dei conti – un'alterazione o una compromissione di un'entità più piccola, ma indefinita, (l'ecosistema), di un'entità più grande, ugualmente indefinita, (l'ambiente)⁴⁹. Ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice scarsamente utile si presenta la Convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 – ratificata in Italia con la legge n. 194/1994 – che definisce l'“ecosistema” come un «complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale». Nello stesso senso si pone il d.p.c.m. del 1988⁵⁰ che all'allegato I identifica gli ecosistemi in: «complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, un mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale».

Anche la giurisprudenza, d'altronde, ha finito per fornire una definizione onnicomprensiva affermando che un ecosistema è dato da un «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente, spesso vulnerabili anche per attività svolte nel sottosuolo, come trivellazioni, scavi, prelievi di materiali o di acqua»⁵¹.

Per quanto concerne la biodiversità la richiamata convenzione di Rio definisce la diversità biologica come «la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi».

Si tratta di una definizione fatta proprio dal Ministero dell'ambiente specificando che le interazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente fisico danno luogo a relazioni funzionali che caratterizzano i diversi ecosistemi garantendo la loro resilienza, il loro mantenimento in un buono stato di conservazione e la fornitura dei cosiddetti servizi ecosistemici⁵².

Tali ampie formule se vengono adoperate facilmente in altri settori scientifici, non possono essere utilizzate nell'ambito di una fattispecie incriminatrice in quanto sfornite dei requisiti di necessaria chiarezza e precisione richiesti dal diritto penale

5.- Un'occasione mancata.

Alla luce delle considerazioni svolte, la dichiarazione di manifesta infondatezza da parte dei giudici di legittimità risulta poco convincente.

⁴⁸ Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 2.

⁴⁹ L'ecosistema viene comunemente individuato in un “ambiente” più piccolo nelle dimensioni rispetto al più generale concetto di “ambiente”, cfr. <http://www.ecoage.it/ecosistema>. Il concetto ecosistema definisce l'insieme degli elementi viventi e non viventi che, in uno stesso spazio fisico sono legati tra loro e tenuti in equilibrio da una serie complessa di relazioni di interdipendenza, e si compone della componente vivente o biotica e di quella non vivente o abiotica (cfr. L. SALVEMINI, *I principi di diritto dell'ambiente*, Torino, 2019, p. 3; per ulteriori approfondimenti, nell'ambito di una vasta letteratura cfr. T.M. SMITH - R.L. SMITH, *Elementi di ecologia*⁹, ed. it., Milano, 2017, p. 4).

⁵⁰ 48 D.p.c.m. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in Gazz. Uff. 1989, n. 4.

⁵¹ Cfr. Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1993, n. 3147, in A. DI TULLIO D'ELISIIS, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 47.

⁵² Così la definizione di *Biodiversità* che si legge sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <https://www.minambiente.it/pagina/biodiversita>, ult. mod. 19 dicembre 2019.

La fattispecie incriminatrice presenta, come si accennava in apertura, vari livelli di indeterminazione:

- a) il primo afferisce alla formula «una compromissione o un deterioramento»;
- b) il secondo si riferisce all'inciso «significativi e misurabili»;
- c) il terzo attiene alle locuzioni «porzioni estese o significative» (del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria) oppure alla compromissione o deterioramento in danno «di un ecosistema, della biodiversità», (anche agraria, della flora o della fauna).

Nel momento in cui la Corte rileva che gli aggettivi «significativi» e «misurabili» hanno la capacità di porsi in termini di vincoli idonei a delimitare la portata della fattispecie incriminatrice, estromettendo «eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto», lascia insoluto il problema. L'affermazione che la norma escluda le offese irrilevanti non chiarisce a quali condizioni o in quali ipotesi un determinato evento assuma caratteristiche di gravità o rilevanza tali da integrare la fattispecie incriminatrice. Una simile conclusione verrà stabilita solo dal giudice successivamente alla condotta posta in essere dall'agente. In altre parole l'asserzione che la fattispecie prende in considerazione solo offese gravi si risolve in una mera tautologia, se non viene definito preliminarmente quando un dato risultato è grave oppure lieve.

Come si fa a stabilire, ad esempio, se uno sversamento di rifiuti liquidi ha cagionato una “compromissione significativa” di una “porzione significativa” di territorio, di un “ecosistema”, della fauna o della flora?

Sostiene la Corte in proposito che l'ordinanza impugnata si fonda su una consulenza che, con riguardo alla quantità del corallo sequestrato (circa settecento grammi), ha accertato «una attività di raccolta distruttiva massiva delle colonie e nei confronti dell'habitat protetto», con un danno ambientale ed ecologico considerevole, sia a livello di specie che a livello di habitat»⁵³.

Se provassimo a riconoscere portata generalizzante all'assunto del supremo Collegio ne discenderebbe che la rilevanza penale di una data condotta viene determinata dal consulente tecnico il quale, in assenza di indicazioni normative o regolamentari in ordine alla significatività della compromissione o del deterioramento, secondo il suo personale intuito, sarà libero di pervenire a qualunque conclusione.

Va posto in evidenza che la disposizione non sanziona – per riferirci al caso di specie – il mero prelievo abusivo del corallo ma richiede ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice che il prelievo, oltre ad essere abusivo, abbia cagionato anche una compromissione significativa.

La “significatività” rappresenta un parametro (dato nel caso di specie dalla quantità prelevata) che per poter essere correttamente valutata richiede la conoscenza dell'altro termine del rapporto (la quantità esistente). Questo rapporto non viene in alcun modo indicato dalla norma e anche per tale motivo la stessa risulta carente sul piano della tassatività-determinatezza dell'illecito penale⁵⁴.

Il *vulnus* di indeterminazione della fattispecie incriminatrice è dato dal fatto che in essa il destinatario non trova alcuna indicazione utile a distinguere tra la zona del lecito e quella dell'illecito.

Né, tanto meno, può essere evocato, dai giudici di legittimità, l'orientamento assunto in passato dalla Corte costituzionale per dare supporto alla dichiarazione di manifesta infondatezza della

⁵³ Cass. pen. sentenza n.10469/2020, cit., punto 2.2. delle ‘Considerazioni in diritto’.

⁵⁴ La fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p. implica una valutazione relativa alla significatività e misurabilità, in tali casi, riprendendo considerazioni già svolte (cfr. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova 1979, p. 421 ss.) le norme per essere conformi al principio di determinatezza, devono rispondere ad una duplice condizione: la prima è rappresentata dal fatto che la legge indichi chiaramente il parametro valutativo per la formulazione del giudizio; la seconda è che detto parametro faccia riferimento ad un valore sul quale i consociati esprimono apprezzamenti sufficientemente omogenei.

questione, perché gli stessi giudici costituzionali pongono precise condizioni (richiamate anche dal supremo Collegio), e cioè che la descrizione di cui al tipo delittuoso: a) «consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile»; e, b) «correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo»⁵⁵.

Nel caso dell'art. 452-*bis* c.p. l'agente, prima della commissione del fatto, sa "solo" che la sua condotta è abusiva e dunque vietata; ma la norma, come si anticipava, richiede "anche" altro. Più in generale il problema concernente il rischio di imprecisione nella formulazione delle norme penali è connaturato – come nel caso dell'art. 452-*bis* c.p. – all'utilizzazione delle clausole generali cioè di «formule sintetiche comprensive di un gran numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare specificare»⁵⁶.

Le clausole generali, è già stato evidenziato, possono rappresentare una messa in discussione del vincolo del giudice alla legge, tutte le volte in cui le stesse (in maniera "intenzionale" ovvero, laddove euristicamente necessitate per l'indisponibilità o inopportunità di una soluzione maggiormente tassativa, in modo quantomeno "consapevole") consentano margini per l'esercizio di un ruolo creativo da parte dell'interprete, chiamato a svolgere un'operazione, più o meno vasta e profonda, di adeguamento dinamico in funzione di concretizzazione⁵⁷.

La Corte costituzionale ha stabilito che l'adozione di una enunciazione sintetica della norma incriminatrice in luogo di una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, «non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato»⁵⁸.

Ne discende che la norma penale soddisfa il principio di tassatività-determinatezza quando dalla stessa emerge «con sufficiente precisione sia il bene che si vuole proteggere con la minaccia della pena, sia le specifiche modalità di aggressione, a cui è riservata la risposta penale»⁵⁹.

La Corte costituzionale ha affermato da epoca risalente che in determinati casi – si pensi alla tutela dei beni immateriali (come il decoro, l'onore, la reputazione, il prestigio, la decenza e aggiungiamo i beni a titolarità diffusa come l'ambiente) – il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e delle conoscenze comuni, è inevitabile, e dunque il principio di legalità si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con *l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto* (corsivo nostro) e per giudicare se una determinata condotta lo abbia, o meno, violato⁶⁰.

In sostanza pur legittimando l'uso di «locuzioni generiche», ma di ovvia comprensione, oppure «concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete»⁶¹ o, ancora, «concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività»⁶² i giudici costituzionali richiedono pur sempre la capacità delle clausole generali di individuare con precisione il comportamento vietato; nel caso in cui esse non abbiano tale idoneità ne discende l'incostituzionalità della disposizione normativa.

⁵⁵ Corte cost. 18 dicembre 2003, n. 5, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0005s-04.html>, che richiama le sentenze n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989; n. 263 del 2000; e l'ordinanza n. 270 del 1997.

⁵⁶ Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*⁷, Milano, 2018, p. 71.

⁵⁷ Cfr. D. CASTRONUOVO, *Clausole generali e diritto penale*, (14 novembre 2012), in <http://www.penalecontemporaneo>.

⁵⁸ Corte cost. 11 giugno 2014, n. 172, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>.

⁵⁹ C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale*, cit. p. 91.

⁶⁰ Corte cost. 16 dicembre 1970, n. 191, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0191s-70.html>, che richiama le decisioni n. 27 del 1961, n. 120 del 1963, n. 44 del 1964, n. 7 del 1965.

⁶¹ Corte cost. 8 luglio 1975, n. 188, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0188s-75.html>.

⁶² Corte cost. 30 gennaio 1974, n. 20, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0020s-74.html>, che richiama le sentenze n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971.

Ed è quello che si verifica, a nostro avviso, con le locuzioni prima analizzate dell'art. 452-*bis* c.p.; formule come “compromissione significativa”, “porzioni estese di territorio”, “ecosistema”, “biodiversità”, per le ragioni prima analizzate, difficilmente potranno caratterizzarsi per quella precisione e chiarezza richieste dalla Corte costituzionale con la “storica” decisione in materia di *error iuris*. Nel connettere il principio di tassatività-determinatezza con il principio di colpevolezza, i giudici costituzionali affermano che «nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza e, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate»⁶³. Per tali ragioni può parlarsi di un'occasione mancata, perché anche nel caso in cui la Corte costituzionale – «estremamente cauta nel riconoscere la violazione (del principio di tassatività-determinatezza) nonostante il nostro sistema penale sia ricco di fattispecie incriminatrici dal contenuto labile e fumoso»⁶⁴ – avesse dichiarato “non fondata” la questione di legittimità, l'altissimo Consesso poteva esprimere una sorta di “sollecitazione” o “monito al legislatore”⁶⁵ a recuperare e dare attuazione alle riflessioni svolte da Anselm von Feuerbach⁶⁶, secondo cui il legislatore non può assumere ad oggetto del divieto ciò che nessun giudice può provare.

Magra consolazione?

Senz'altro. Ma al tempo in cui i “principi costituzionali” vengono intesi come orpelli inutili in favore di un diritto penale sempre più autopoietico e, in quanto tale, avulso dalla realtà, anche i “suggerimenti” possono almeno accrescere la speranza di un cambiamento nella formulazione delle fattispecie, con le ovvie ricadute sul piano della giustizia sostanziale.

Abstract.- La fattispecie incriminatrice di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) si pone in aperto contrasto con il principio di determinatezza dell'illecito penale; l'esatta individuazione dell'ambito di operatività della norma risulta, pertanto, affidata alla discrezionalità del giudice. In tal modo, però, il destinatario della norma non viene messo nella condizione di conoscere, prima della commissione del fatto di reato, il confine tra lecito e illecito. La Corte di Cassazione

⁶³ Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0364s-88.html>.

⁶⁴ T. PADOVANI, *Diritto penale*¹², Milano, 2019, pp. 38-39; sull'atteggiamento della Corte che «permane in un atteggiamento frenante (per) il timore delle sue implicazioni sul nostro sistema penale positivo, sempre più “detassavizzato”», v. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 64; sulla «estrema cautela» della Corte cfr. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit. p. 139. Una conferma di tale ritrosia si rinviene nel fatto che solo in un paio di casi la Corte è pervenuta ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice, ci riferiamo alle note decisioni in tema di plagio con la caducazione dell'art. 603 c.p. (Corte cost. 8 giugno 191, n. 96, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1981/0096s-81.html>) e in ordine allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 7-*bis*, co.1, d.l. n. 416/1989 («Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato»), (Corte cost. 13 febbraio 1995, n. 34, ivi).

⁶⁵ Può essere ricordata in proposito la decisione (Corte cost. 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, 3259 ss.) che ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 434 c.p. (nella parte relativa al c.d. disastro innominato) utilizzato in versione di disastro ambientale. La Corte pur negando i profili di incostituzionalità della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. ha affermato che: «è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale – formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose».

⁶⁶ Cfr. *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinliche Rechts*, I Teil, Erfurt, 1799, p. 12 ss.

chiamata a sciogliere l'eccezione di incostituzionale in riferimento agli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D ha dichiarato, spesso attraverso soluzioni meramente tautologiche, manifestamente infondata la questione sollevata. Sulla base delle considerazioni svolte, e del richiamo alle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si perviene alla conclusione che la decisione del supremo Collegio lascia irrisolti dei profili problematici che andavano, invece, rimessi al giudizio della Corte costituzionale.

This particular incriminating case of environmental pollution (Art. 452-bis of the Italian Criminal Code) is in open contrast with the principle of the determination of the criminal offence itself; the exact identification of the scope of operation of the legal provision is, therefore, entrusted to the discretion of the judge. However, in this way, the addressee of the provision is not put in a position to know the boundary between what is licit and what is illegal, prior to committing the misdemeanour. The Italian Court of Cassation called upon to dismiss the unconstitutional exception pursuant to Art. 25 of the Italian Constitution and Art. 7 of the E.D.C. declared the question raised to be manifestly often through merely tautological solutions. On the basis of the considerations provided, as well as the reference made to the positions taken by both the doctrine and jurisprudence, it is concluded that the decision taken of the Supreme College leaves the problematic profiles unresolved and that instead, had to be remitted to the judgment of the Constitutional Court.